



COMUNICATO STAMPA

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

RIUNIONE VENERDI' 4 MAGGIO 2018

1. Ricorso SIG. COCCIARI MASSIMO

avverso la sanzione della squalifica per 10 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Villabiagio/Sammaurese del 15.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 16.04.2018)

ACCOLTO e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 8 giornate effettive di gara.

2. Ricorso A.S.D. A.V. ERCOLANESE 1924

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Fontana Pasquale seguito gara Palmese/Ercolanese del 22.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

RESPINTO

3. Ricorso CALC. DE NUZZO GABRIELE

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflittagli seguito gara Olginatese/Como del 22.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2018)

ACCOLTO e per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

4. Ricorso FUTSAL COBA' S.R.L. SPORTIVA DILETTANTISTICA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.250,00 inflitta alla reclamante seguito gara Eta Beta Football/Futsal Cobà del 21.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 822 del 24.4.2018)

RESPINTO

Via Gregorio Allegri, 14 - 00198 Roma - tel. +39 06 84911 - press@figc.it - www.figc.it

